



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Gentile n°52 – BARI

1

1

"Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021'"

EMENDAMENTO ART. 2

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

- rispetto
"Art. 2

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità

1. Gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, maturati sulla base della normativa vigente alla data del 1° gennaio 2013, sono rideterminati moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegato A, relativo all'età anagrafica del Consigliere alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio.
2. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente legge, non può comunque:
 - a. superare l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità previsto per ciascun Consigliere dalla normativa in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b. essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un Consigliere che ha svolto il mandato nella sola IX legislatura, rivalutato ai sensi del comma 8 dell'articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018
3. Se a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente legge l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità risulta ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità previsto per ciascun Consigliere dalla normativa in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, il

Consigliere ha facoltà di optare per un assegno pari all'ammontare minimo di cui alla lettera b) del comma 2, aumentato della metà."

Antonella Laricchia

Antonella Laricchia

Giulio Bozzetti
(BOZZETTI)

Renzo Galante
(GALANTE)

D. L. (DIBARI)

Relazione descrittiva

L'emendamento intende sostituire il meccanismo delineato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali con un sistema di calcolo dell'ammontare dell'assegno vitalizio basato sul metodo contributivo puro, già adottato alla Camera e al Senato. Il metodo definito dal documento di indirizzo della Conferenza dei Presidenti, infatti, non ha nulla a che vedere con il metodo contributivo, in quanto si limita a decurtare l'attuale assegno in erogazione di una percentuale che varia a seconda della percentuale di scostamento tra quanto versato e quanto percepito dall'ex Consigliere. In questo caso, si otterrebbe un risparmio minimo e non sarebbe in nessun modo rispettato il principio secondo cui il vitalizio debba essere parametrato a quanto si sia versato durante il mandato. L'emendamento, invece, prevede un metodo contributivo puro, calmierato da alcuni limiti minimi e massimi, così da scongiurare ogni possibile questione di legittimità costituzionale.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma al contrario è suscettibile di generare risparmi per le casse regionali.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 2
Via Gentile n°52 – BARI

2
1

"Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021'"

EMENDAMENTO ART. 3

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3 *espluto*

Montante contributivo individuale

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota prevista dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui al successivo comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.
2. La quota a carico dell'amministrazione regionale è pari alla quota stabilita per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
3. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base del trattamento indennitario lordo e dell'aliquota di contribuzione a carico del Consigliere vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

5. Se, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, sono stati versati dal Consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante che è trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del Consigliere alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.
6. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente legge, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018."

Antonella Laricchia

Antonella Laricchia

Gen. Bozzetti
(BOZZETTI)

Man. Galante
(GALANTE)

Al. (P. S. 11)

Relazione descrittiva

L'emendamento intende sostituire il metodo di calcolo del montante contributivo presentato con un metodo di calcolo contributivo puro. A tal fine rileva l'eliminazione del riferimento all'art. 43 del DPR 1092 del 1973 che aumenta il montante del 18 per cento.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma al contrario è suscettibile di generare risparmi per le casse regionali.



3

GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 3

Via Gentile n°52 – BARI

espresso

"Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021'"

EMENDAMENTO ART. 4

All'articolo 4, dopo le parole: "*Repubblica italiana*", inserire le seguenti: "*e secondo il meccanismo e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per i trattamenti pensionistici valevole per la generalità dei lavoratori*".

Antonella Laricchia

Antonella Laricchia

Stefano Bozzetti
(BOZZETTI)

Massimo Galante
(GALANTE)

Roberto Di Bari
(DI BARI)

Relazione descrittiva

L'emendamento precisa che la rivalutazione Istat è parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per i trattamenti pensionistici valevole per la generalità dei lavoratori

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



4

GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 4

Via Gentile n°52 - BARI

"Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021'"

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ART. 4

tefulto

Dopo l'art. 4, inserire il seguente:

"Art. 4bis

Innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio

1. Per coloro che non hanno ancora maturato il diritto all'assegno vitalizio per mancanza del requisito anagrafico, l'età anagrafica richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
3. Se il consigliere al momento della cessazione del mandato è già in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.
4. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli aventi diritto che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, rassegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge."

EL (DI BARI)

Antonella Laricchia
Antonella Laricchia
Jan Bozzetti
(BOZZETTI)
Massimo Galante
(GALANTE)

Relazione descrittiva

L'emendamento intende prevedere l'innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizi, aumentandola e parificandola a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma al contrario è suscettibile di generare risparmi per le casse regionali. Il parametro dell'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto al percepimento dell'assegno vitalizio è stimabile dal momento che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto che non hanno ancora maturato i requisiti vedono slittare in avanti l'età anagrafica minima per il conseguimento dell'assegno (6 anni). La stima del risparmio complessivo è pari circa a 16 milioni da oggi al 2040 (circa 20 anni - data stimata di esaurimento del dato). Si ricava un'elaborazione che mostra un risparmio annuo pari a circa euro 800.000,00 euro annui



5

GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 5

Via Gentile n°52 – BARI

"Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021'"

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ART. 4

Dopo l'art. 4, inserire il seguente:

reputato

"Art. 4bis

Disposizioni in tema di cumulo degli assegni vitalizi

1. L'assegno vitalizio diretto o indiretto non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo o di consigliere o di assessore di altra Regione che non ha provveduto all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 della legge n. 145 del 2018.
2. Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio diretto e indiretto è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare della Repubblica Italiana o di consigliere o assessore di altra Regione che ha provveduto all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 della legge n. 145 del 2018, alle seguenti condizioni:
 - a. il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Puglia, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio Regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante che beneficia degli altri analoghi istituti previsti al comma 2 o che beneficia di altri trattamenti pensionistici a qualunque titolo percepiti, indicando l'ammontare in erogazione. In tal caso l'assegno vitalizio è ridotto con le percentuali previste all'allegato A. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione. Se a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale risultano dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
 - b. il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Puglia il quale, dopo la dichiarazione di cui alla lettera a), acquisisce il diritto a percepire gli ulteriori analoghi

istituti di cui al comma 2 o di trattamenti pensionistici comunque denominati ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è sospesa fino al ricalcolo dell'ammontare ridotto con le percentuali di cui all'allegato A, al netto delle successive compensazioni. In caso di mancata comunicazione, se il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Puglia e di analoghi istituti di cui al comma 2 o di trattamenti pensionistici comunque denominati, si provvede al recupero delle somme eventualmente indebitamente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;

- c. per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Puglia e altro analogo istituto di cui al comma 2 o trattamenti pensionistici comunque denominati, l'assegno è ricalcolato con le modalità di cui alla lettera a). Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di analoghi istituti di cui al comma 2 o di trattamenti pensionistici comunque denominati, provvedendo al recupero delle somme indebitamente erogate."

Antonella Laricchia

Antonella Laricchia

Gi. Bozzetti
(BOZZETTI)

Luca Galanti
(GALANTI)

Luca Galanti
(L. GALANTI)

ALLEGATO A

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO REGIONALE IN CASO DI CUMULO CON ALTRI ANALOGHI ISTITUTI E CON TRATTAMENTI PREVIDENZIALI IN ESSERE

AMMONTARE ASSEGNI VITALIZI REGIONALI PER FASCE

	1096-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	+5000
1096-2000	2.5%	3%	3.5%	4%	4.5%
2001-3000	3%	4.5%	6%	7.5%	9%
3001-4000	4.5%	6%	8.5%	11%	14.5%
4001-5000	14%	18.5%	21%	24.5%	27%
+5000	22.5%	25%	30%	33%	36%

TOTALE DEGLI ALTRI
ANALOGHI ISTITUTI O
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
PERCEPITI

Relazione descrittiva

L'emendamento prevede un divieto di cumulo per gli analoghi istituti che non sono calcolati con metodo contributivo (Regioni che non aderiscono alla riforma e Parlamento europeo). A titolo meramente esemplificativo si veda rassegna vitalizio del Parlamento europeo, quantificato in una percentuale fissa del 3,5 per cento sull'indennità di carica lorda per ogni anno di mandato fino al limite del 70 per cento. Tale vitalizio non è agganciato al modello contributivo e dunque possono essere considerate applicabile le norme già sperimentate in altre Regioni (Emilia Romagna e Toscana) sul divieto di cumulo. L'emendamento prevede, invece, un contributo di solidarietà - omogeneo, erga omnes, urgente, motivato e temporaneo - (rispettoso dunque delle prescrizioni della giurisprudenza costituzionale in materia) per i vitalizi che sono calcolati con metodo contributivo (Camera, Senato, altre Regioni che hanno aderito alla riforma). Quanto agli altri analoghi istituti presenti nella normativa statale (Camera, Senato e altre regioni che abbiano adempiuto alle disposizioni in materia), si prospetta una riduzione percentuale dell'assegno regionale proporzionata all'ammontare complessivo derivante dal cumulo. Si tratta dunque di un contributo di solidarietà, già più volte sperimentato nell'ordinamento nazionale e regionale, che - per ragioni di equità sociale e contenimento dei costi della politica - imposto ai percettori di più assegni vitalizi. Data l'impossibilità di conferire un divieto di cumulo per trattamenti pensionistici erogati in applicazione di un modello contributivo e per i quali quindi il titolare ha, in tutto o in parte, versato i contributi corrispondenti, si è ipotizzato una contribuzione di solidarietà che possa riequilibrare, in termini di equità, il rapporto tra politica e cittadinanza. In aggiunta a quanto considerato, va anche rimarcato il fatto che - a differenza con il trattamento pensionistico riservato al pubblico impiego e al privato - l'erogazione dell'assegno vitalizio scatterebbe automaticamente al compimento di almeno una legislatura e potrebbe invero verificarsi l'ipotesi di attivazione della soglia minima, successivamente al ricalcolo. In questa fattispecie, l'ex Consigliere regionale avrebbe comunque diritto a un assegno minimo nonostante non abbia versato contributi corrispondenti a raggiungere quell'importo. Per ovviare a tali storture, oltre che per ovvie ragioni di carattere egualitario e rispettose dei principi costituzionali, si è proceduto a una riduzione progressiva dell'assegno vitalizio regionale in caso di cumulo, secondo la tabella contenuta nell'allegato A.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma al contrario è suscettibile di generare risparmi per le casse regionali. Le disposizioni sul cumulo degli assegni vitalizi con altre analoghi istituti rappresentano un altro centro di risparmi e contenimento della spesa. Per i vitalizi erogati dal Parlamento europeo, dove non vige un modello contributivo, ben può apparire un divieto di cumulo in grado di consentire un potenziale totale risparmio per la Regione nell'ipotesi che il percettore decidesse di optare per assegno comunitario. Stesse motivazioni spingono a ritenere applicabile tale divieto di cumulo anche per le regioni che non applicassero la normativa statale.

In luogo di un divieto di cumulo, probabilmente non in linea con la presenza di un metodo contributivo, può assumersi comunque un potenziale risparmio per tutti i percettori che possiedono anche un altro vitalizio erogato dalla Camera, dal Senato o da altra Regione, attraverso l'utilizzo di una leva solidaristica, ossia un contributo di solidarietà percentuale e proporzionale all'ammontare degli assegni. Si tratta di un risparmio comunque considerevole e che appare in linea con i recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale sul punto (ex multis, v. la sent. Corte Cost. n. 173/2016 che al punto 11.1 del considerato in diritto affermi come: "[...] il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale farti 3 e 38 Cost), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio "stretto" di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben

più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà" e ancora: "[...] il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio "stretto" di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost), deve: operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum".



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 6

Via Gentile n°52 – BARI

"Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021'"

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ART. 4

Dopo l'art. 4, inserire il seguente:

"Art. 4bis

aiuto

Disposizioni sul cumulo

1. Per coloro i quali cumulano il vitalizio regionale e altri analoghi istituti erogati da altri enti, all'assegno ricalcolato ai sensi della presente legge non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all'allegato A."

Antonella Laricchia

Antonella Laricchia
Luca Rossi
 (BOZZETTI)
Mesplenti
 (GALANTE)
 P. BARI

Relazione descrittiva

L'emendamento intende stabilire che per i percettori di altri vitalizi oltre a quello erogato dalla Regione, l'assegno è rideterminato secondo il metodo contributivo puro, senza dunque l'applicazione delle clausole di salvaguardia contenute nell'Allegato A, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile u.s.) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile 2019).

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 7

Via Gentile n°52 – BARI

"Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021'"

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ART. 4

Dopo l'art. 4, inserire il seguente:

"Art. 4bis

rispetto

Reversibilità

1. Se i titolari del vitalizio hanno versato per tutta la durata del mandato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo versato ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, a seguito del loro decesso è attribuita o al coniuge, finché nello stato vedovile e purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione, ovvero ai figli, una quota pari al 60 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio se hanno svolto il proprio mandato fino alla V legislatura, ovvero una quota pari al 50 per cento se hanno svolto il proprio mandato a decorrere dalla VI alla IX legislatura. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Se la quota dell'assegno è attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di accertata totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. Per l'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2, il consigliere indica il nominativo delle persone beneficiarie. L'indicazione nominativa del beneficiario può essere modificata in ogni momento.
4. Se il consigliere non ha indicato il nominativo del beneficiario, la quota dell'assegno quantificata secondo le modalità del comma 1, spetta in parti uguali al coniuge e ai figli, sempre che per questi ultimi ricorrano le condizioni di cui al comma 2.
5. Se uno dei beneficiari della quota dell'assegno entra a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con

l'assegno vitalizio diretto o altra indennità differita percepiti a carico del Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte del beneficiario.

6. La corresponsione della quota di assegno di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere."

Antonella Laricchia

Antonella Laricchia

Pa. Bozzi
(BOZZI)

Luca Calanti
(CALANTI)

Il (o) (o) (o)

Relazione descrittiva

L'emendamento prevede una disciplina migliorativa della disciplina dell'assegno vitalizio di reversibilità, consentendo una più completa attuazione della normativa di riferimento.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.